

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 27 APRILE 1950

(61^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Concessione di anticipazioni del Tesoro alla gestione mutui per il personale delle ferrovie dello Stato (N. 962) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TOMMASINI, <i>relatore</i>	Pag. 608, 609, 610
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	609
FERRARI	610

« Ratifica con modificazioni dei decreti legislativi 23 novembre 1946, n. 463 e 6 dicembre 1947, n. 1501, recanti norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche (N. 630-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	612, 613, 614
BUIZZA, <i>relatore</i>	611, 613, 614
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	613, 615, 620, 621
BORROMEO	612
FAZIO	612
FERRARI	612, 614, 621, 622
CORBELLINI	612
FRANZA	613, 614, 615
GENCO	613, 615, 620
TROIANO	620

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui agli Istituti autonomi

per le case popolari per far fronte al disavanzo di gestione per l'esercizio 1947-48 » (N. 960):

BORROMEO, *relatore* Pag. 623

« Imputazione degli impegni di spesa per l'applicazione dell'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sul limite di impegno fissato con l'articolo 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785 » (N. 961):

CORBELLINI, *relatore* 624

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Ceschi, Corbellini, Fazio, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lavia, Lopardi, Mancini, Mariotti, Massini, Mastino, Montemartini, Panetti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli.

Sono altresì presenti gli onorevoli Battista, Sottosegretario di Stato per i trasporti, e Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

GENCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione di anticipazioni del Tesoro alla gestione mutui per il personale delle ferrovie dello Stato » (N. 962) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di anticipazioni del Tesoro alla gestione mutui per il personale delle ferrovie dello Stato ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tommasini.

TOMMASINI, *relatore*. Premesso che, a mio avviso, la Commissione può con tranquilla coscienza approvare questo disegno di legge vorrei far rilevare agli onorevoli colleghi e al Presidente, affinché a sua volta trasmetta il mio appunto al Ministero, il fatto curioso che vi andrò spiegando.

Come i colleghi ricorderanno, la nostra Commissione ha approvato nella seduta del 2 dicembre 1949 un disegno di legge con cui si portava da 190 a 400 milioni lo stanziamento a favore della gestione mutui. Esaminando il presente disegno di legge, mi è naturalmente tornata alla memoria la detta leggina, e sono rimasto stupito dal fatto che, nella relazione ministeriale, si parlasse ancora di 190 milioni, anziché di 400, secondo quanto era stato già approvato. Confrontate allora le due relazioni ministeriali, che accompagnavano rispettivamente i due disegni di legge all'atto della loro presentazione alla Camera dei deputati, ho notato che esse erano così simili da potersi ritenere l'una la copia dell'altra. Per dimostrarvelo mi basterà mettere a confronto un brano di entrambe le relazioni. Nella relazione che accompagnava il disegno di legge da noi approvato si legge: « Fino all'esercizio 1943-44 tale disponibilità si dimostrò sufficiente a soddisfare gran parte delle domande di mutui presentate dal personale. Successivamente, invece, per la svalutazione monetaria ed il conseguente aumento degli stipendi e delle quote cedibili, l'amministrazione ha dovuto limitare sempre maggiormente il numero delle concessioni, che attualmente si aggirano sulle 35 mensili, pari al 15 per cento delle domande presentate, restando così insoddisfatte numerose richieste di mutui motivate da condizioni familiari gravi, con evidente malcontento, ecc. ».

Passo ora alla relazione ministeriale che accompagnava l'attuale disegno di legge: « Fino all'esercizio 1943-44 tali disponibilità si dimostrarono tuttavia sufficienti per soddisfare tutte le domande meritevoli di accoglimento. Successivamente, invece, la svalutazione monetaria e la correlativa elevazione degli stipendi col conseguente aumento delle quote cedibili e dell'importo dei prestiti individuali ha costretto

a limitare sempre più il numero delle concessioni che oggi non può andare oltre le 35 mensili con uno scarto che arriva fino all'80 per cento delle domande mensilmente presentate ».

Si tratta proprio di una ripetizione *ad litteram*.

Cosa ancora più notevole è che le due relazioni partono da uguali premesse, e cioè dai 190 milioni, il che, se era vero per il primo provvedimento, naturalmente non lo è più per l'attuale.

Mi sono voluto pertanto rendere conto di come stavano le cose. Recatomi al Ministero a chiedere spiegazioni, mi è stato risposto: il progetto di legge attualmente al vostro esame è stato da noi presentato anteriormente al disegno di legge che è stato approvato tre mesi fa! Non ho saputo che replicare.

Appare ovvio che, il giorno stesso in cui noi abbiamo approvato la legge dei 400 milioni, il presente disegno di legge doveva essere immediatamente ritirato per essere ripresentato aggiornato nelle premesse. Se, infatti, precedentemente le domande mensili raggiungevano il numero di 35, con l'approvazione della leggina più volte citata esse sono salite almeno a 70. Pertanto la relazione si poggia su calcoli del tutto errati.

Nonostante tutto ciò, io non intendo proporre il rigetto del disegno di legge, tanto più che le anticipazioni in esso previste ritengo siano già assorbite dalle spese. Ma io spero che i giuristi qui presenti vorranno convenire con me che noi andiamo ad inserire nella raccolta delle leggi dello Stato una legge che, quanto meno, non parte da premesse esatte. Se un giorno ci sarà chi avrà il bisogno di consultare questa legge e la sua relazione esplicativa, si può senz'altro prevedere che egli difficilmente riuscirà a comprenderla.

Ebbi già occasione di rilevare qualche cosa del genere a proposito di un disegno di legge presentato a suo tempo dal Ministero delle poste e telecomunicazioni. Mi dispiace di dover fare oggi il medesimo rilievo per l'amministrazione a me più cara, quella dei trasporti. Riconosco, che, forse, la colpa non è tutta degli uffici di quel dicastero, perchè la proposta di aggiornamento sarebbe dovuta partire dall'altro ramo del Parlamento all'atto dell'esame di questo disegno di legge.

Questo per quanto riguarda la forma. Nella sostanza il progetto di legge è molto semplice. Il Tesoro anticipa 50 milioni annui per un quinquennio al fondo garanzia cessioni delle Ferrovie dello Stato, anticipazione garantita a sua volta dai rimborsi che vengono via via recuperati su tali cessioni. Si tratta di un'ipoteca sicura. Normalmente i mutui si estinguono in 60 rate; perciò, trascorso il quinquennio, verrebbe già ad essere recuperata la prima annualità, ed il Tesoro rimarrebbe al coperto. L'Amministrazione delle ferrovie paga al Tesoro lo stesso interesse che questo riscuote per i buoni annuali ed il tasso di interesse applicato dalle Ferrovie è quello delle comuni cessioni.

Propongo pertanto alla Commissione l'approvazione integrale del disegno di legge.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il senatore ed amico Tommasini si diverte ogni tanto a creare dei piccoli scandali formali . . .

TOMMASINI, *relatore*. No, formulo soltanto dei giusti rilievi.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Comunque, la questione ha un aspetto del tutto formale. L'allora Ministro Corbellini presentò al Parlamento quasi contemporaneamente due disegni di legge, di cui uno era l'integrazione, e non la sostituzione, dell'altro. Nel primo la stessa Amministrazione delle ferrovie aumentava il fondo garanzia cessioni da 190 milioni a 400, nel secondo il Tesoro anticipava per tale fondo di garanzia 50 milioni all'anno per 5 anni, con un totale di 250 milioni.

Si poteva forse fare un unico disegno di legge dei due provvedimenti, ma io credo di indovinare quello che è accaduto. Mentre il primo disegno di legge riguardava esclusivamente il Ministero dei trasporti, l'altro implicava anche il Ministero del tesoro. Le premesse per entrambi i disegni di legge erano le medesime e quindi, salvo, per la forma, a sostituire qualche parola o a trasportare qualche virgola, anche ora le premesse rimangono le stesse.

Il fondo di garanzia costituito molti anni fa, era insufficiente, con i suoi 190 milioni, a far fronte alle sempre maggiori richieste del personale, e ciò occorreva rilevare da parte del Ministero, sia nell'una che nell'altra relazione.

Del resto, la questione veramente fondamentale non è quella di forma ma quella di sostanza e la sostanza è rimasta inalterata.

Nè il Ministro poteva all'atto della presentazione cambiare da 190 a 400 milioni la somma del fondo garanzia cessioni, poichè a quella epoca l'elevazione di tale fondo, se pur proposta, non era stata ancora approvata. La cosa, quindi, è molto semplice e niente affatto risibile: si è presentato un disegno di legge quando lo stanziamento esistente era di 190 milioni. Che i 190 milioni siano invece diventati 400, lo può dire ora il relatore della Commissione del Senato (come poteva rilevarlo quello della Camera dei deputati), ma non poteva certo dirlo il Ministro, poichè la relativa legge non era ancora stata approvata.

L'unico appunto che si può fare al Ministero è quello di non aver ritirato il disegno di legge per cambiarne la relazione che lo accompagnava. Ma ciò, del resto, non è stato nemmeno chiesto dalla Camera dei deputati e mi sembra una questione del tutto formale e che non incide assolutamente in nulla sulla sostanza delle cose.

E quel tale signore, cui si riferiva il relatore, che fra qualche anno potrà andare a consultare nella raccolta delle leggi dello Stato questo provvedimento, probabilmente, nonchè la relazione ministeriale, non leggerà nemmeno la relazione del senatore Tommasini e si limiterà ad esaminare la legge pura e semplice. E dalla legge risulta che i 190 milioni sono stati portati a 400 e che il Tesoro anticipa per 5 anni 50 milioni al fondo garanzia cessioni. Per cui tutto rimarrà pacifico e nessuno avrà di che scandalizzarsi.

Concludendo, poichè credo di aver dimostrato che questa premessa non ha nulla a che fare — come del resto ha rilevato lo stesso onorevole relatore — con la sostanza del disegno di legge, vorrei raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge medesimo.

TOMMASINI, *relatore*. Domando nuovamente la parola, semplicemente per chiarire il mio concetto. A parte le considerazioni più particolari dell'onorevole Sottosegretario, tengo a dichiarare che noi andiamo oggi ad approvare un disegno di legge che cronologicamente è nato prima dell'altro da noi pre-

cedentemente votato, per cui noi variamo oggi una legge che è praticamente superata da un'altra promulgata già da tre mesi.

Ciò detto, ribadisco di essere favorevole al disegno di legge in questione.

FERRARI. Dichiaro, a nome del gruppo comunista, che noi voteremo a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a fare anticipazioni alla Gestione dei mutui al personale delle Ferrovie dello Stato, per la concessione di prestiti quinquennali alle condizioni vigenti per i prestiti accordati con le disponibilità del « Fondo garanzia cessioni » per gli agenti delle Ferrovie dello Stato, entro il limite massimo di lire cinquanta milioni (50.000.000) per esercizio finanziario a decorrere da quello 1949-50 e limitatamente ad un quinquennio, all'interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari del Tesoro ad anno, vigente al momento dell'anticipazione. Le eventuali variazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni successive.

(È approvato).

Art. 2.

Ai prestiti quinquennali che saranno concessi con le anticipazioni di cui all'articolo 1, si applica lo stesso saggio di interesse dei prestiti che saranno concessi con le disponibilità del « Fondo garanzia cessioni ».

(È approvato).

Art. 3.

Le somme che alla fine di ogni esercizio finanziario risulteranno somministrate per le anticipazioni di cui all'articolo 1, saranno ammortizzate in cinque annualità costanti, comprensive di capitale ed interesse, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio della entrata da istituirsi, rispettivamente per la quota capitale e per la quota interessi.

L'ammortamento avrà inizio dal 1° luglio dell'anno successivo ed il versamento di ogni

annualità dovrà essere eseguito entro il mese di luglio.

(È approvato).

Art. 4.

Le anticipazioni di cui all'articolo 1 saranno stanziare in apposito capitolo della categoria « movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versate a richiesta dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato al conto corrente fruttifero che l'Amministrazione medesima tiene con il Tesoro.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge viene fatto fronte con parte delle maggiori entrate comprese nel primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-1950.

(È approvato).

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge, comprese quelle da apportare agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

(È approvato).

TOMMASINI, *relatore*. Prima della votazione del disegno di legge nel suo complesso, vorrei ripetere il voto, già formulato altra volta, che l'Amministrazione proponga un ulteriore stanziamento di fondi al fine di ampliare la disponibilità per concedere con più frequenza mutui al personale. Contrario ai debiti per principio, debbo infatti riconoscere che oggi i debiti rappresentano purtroppo una necessità.

FERRARI. Mi associo a questo voto.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione intera possa associarsi al voto formulato dall'onorevole relatore.

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 23 novembre 1946, n. 463, e 6 dicembre 1947, n. 1501, recanti norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche** » (N. 630-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 23 novembre 1946, n. 463, e 6 dicembre 1947, numero 1501, recanti norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Buizza.

BUIZZA, *relatore*. Come appare dal titolo, si tratta di un disegno di legge riguardante norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti per l'esecuzione di opere pubbliche. Il disegno di legge era già stato esaminato a suo tempo dalla nostra Commissione. Presentato il 29 settembre 1949 dal Ministro Tupini, è stato da noi approvato il 25 novembre. Trasmesso alla Camera dei deputati, invece di essere sottoposto all'esame dell'ottava Commissione permanente, fu esaminato dalla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. Da essa modificato, è stato infine approvato nella seduta del 29 marzo 1950. A questo punto va rilevato che, mentre il disegno di legge originario riguardava soltanto il decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, la Commissione della Camera dei deputati vi ha aggiunto anche il decreto legislativo 23 novembre 1946, numero 463. Il disegno di legge, così emendato, è stato nuovamente trasmesso alla Presidenza del Senato in data 11 aprile 1950.

Il provvedimento ha carattere di estrema urgenza. Però, prima di entrare nel merito, io debbo sollevare una pregiudiziale. La Commissione competente per il suo esame è la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, oppure la nostra Commissione permanente? Questo interrogativo io pongo ai membri della nostra Commissione, perchè lo

vogliamo risolvere. Vi è inoltre da osservare che, quando il Ministro Tupini presentò l'originario disegno di legge al Senato, la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi non era stata ancora costituita.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il disegno di legge presentato a suo tempo dal Ministro dei lavori pubblici riguardava modifiche, e più che modifiche, integrazioni, al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501. Trasmesso dal Senato alla Presidenza della Camera dei deputati, questa ha ritenuto che fosse più corretto e spedito introdurre tali integrazioni, previste dal disegno di legge, in sede di ratifica di quel decreto legislativo. Poichè il decreto medesimo era stato deferito all'esame della Commissione speciale per la ratifica, è parso più opportuno, per evitare un doppione di discussione, di sottoporlo all'esame di detta Commissione. Il disegno di legge ritorna ora al Senato sotto forma di stralcio e di ratifica dei decreti legislativi a cui si intendeva apportare le citate modificazioni.

In conseguenza, mi sembra che la procedura corretta da seguirsi possa essere questa. Il disegno di legge, che è stato trasformato in provvedimento di ratifica, dovrebbe andare all'esame della Commissione speciale per la ratifica, poichè parrebbe che la 7ª Commissione non abbia la competenza per ratificare decreti legislativi. La Commissione speciale, però, praticamente, non entrerebbe nel merito, perchè deve chiedere alla Commissione permanente competente il parere sulle modificazioni da introdursi. Ugual procedura si è infatti seguita alla Camera dei deputati. Naturalmente tale parere è vincolante per la Commissione speciale di ratifica.

Ritengo quindi che la 7ª Commissione possa oggi discutere il testo trasmessole dalla Camera dei deputati, anzichè in sede deliberante, in sede di esame ai fini di esprimere il parere da fornirsi alla Commissione speciale. Dopo di chè si potrebbe far presente la cosa alla Presidenza, affinchè essa stessa trasmetta il disegno di legge, già corredato del parere di questa Commissione, alla Commissione speciale di ratifica.

In caso contrario, per correggere la procedura, dovremmo sospendere l'esame del di-

segno di legge, farne attribuire l'esame alla Commissione competente, la quale dovrebbe poi rinviare il disegno di legge stesso a questa Commissione per chiederne il parere. Da questa dovrebbe poi ritornare alla Commissione speciale, con evidente perdita di tempo.

BORROMEO. Faccio osservare che la Commissione speciale per la ratifica non è obbligata a chiedere il parere della Commissione permanente competente in materia. La richiesta del parere è facoltativa. Indiscutibilmente, noi non siamo competenti per l'esame della presente ratifica, poichè esiste all'uopo una Commissione speciale. Rimane da vedere se noi possiamo esaminare il disegno di legge per esprimere un parere sugli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati. Senonchè la Commissione speciale ha anche la competenza di emendare in sede di ratifica i decreti legislativi. Potrà richiedere, se lo ritiene opportuno, il nostro parere, ma non è obbligata a far ciò.

Mi sembra quindi che noi non possiamo far altro che trasmettere questo disegno di legge, per mezzo della Presidenza, alla Commissione speciale.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che il problema che noi oggi ci poniamo, è già stato sollevato e risolto in seno alla Presidenza, all'atto della trasmissione dell'attuale disegno di legge dalla Camera dei deputati al Senato. La Presidenza ha deciso che la sede competente sia la nostra Commissione. Se mai, per scrupolo di coscienza, potremmo sospenderne l'esame e riproporre alla Presidenza il problema, per chiedere una conferma della precedente decisione.

FAZIO. Esprimo il parere che si possa, quanto meno, entrare nel merito del secondo decreto legislativo da ratificare, di cui abbiamo già approvato le modificazioni in precedente seduta.

FERRARI. Chiedo innanzi tutto scusa se non mi esprimerò in termini esatti perchè dichiaro francamente di non essere competente in materia. Cercherò però di seguire il filo suggeritomi dal buon senso.

Noi tempo fa abbiamo discusso ed approvato un disegno di legge presentato dal Ministro dei lavori pubblici il quale aveva, a mio avviso, facoltà di presentare qualsiasi disegno di

legge a modifica di un provvedimento precedente. Ciò non implica che un decreto legislativo emanato in periodo di Costituente e tuttora in vigore non debba essere sottoposto comunque per la ratifica all'esame della Commissione speciale.

Si tratta quindi di due posizioni distinte: la prima, riguarda la ratifica di un determinato decreto legislativo emanato in periodo di Costituente, la seconda, l'esame di un nuovo disegno di legge da noi già approvato.

Alla Camera si è ritenuto di seguire altra via. Il disegno di legge da noi approvato, richiamando un decreto legislativo, è stato deferito all'esame della Commissione speciale per la ratifica, già in quel tempo costituita nell'altro ramo del Parlamento, mentre da noi non lo era ancora. A mio avviso, però, quella non è stata una procedura logica. Si trattava infatti di un disegno di legge nuovo, che si riferiva ad un precedente decreto legislativo che avrebbe dovuto essere ratificato nella sede competente.

Allo stato attuale della questione, che cosa si può fare? Mi pare che noi non possiamo far altro che sollecitare l'esame del primo decreto legislativo, accompagnato dalle modifiche decise dalla Camera dei deputati, da parte della nostra Commissione speciale. Noi abbiamo però la facoltà di esaminare gli emendamenti proposti al secondo decreto legislativo da parte della Camera dei deputati, vale a dire abbiamo la competenza a discutere l'originario disegno di legge presentato dal Ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Ricordo che la Presidenza domanda disegni di legge alla Commissione speciale per la ratifica soltanto per maggiore speditezza e rapidità di procedura. Non è detto che la Presidenza non possa provvedere a inviare i decreti all'esame della Commissione competente. Si segue la via della Commissione speciale esclusivamente per ragioni di snellezza e semplicità.

FERRARI. Io non credo che le Commissioni permanenti abbiano il potere di ratificare i disegni di legge emanati nel periodo della Costituente. Questo è compito specifico e particolare della Commissione speciale.

CORBELLINI. Non è esatto. Si tratta di una competenza interna. È il Presidente del Senato che decide in questa materia.

PRESIDENTE. Non è detto che la Presidenza debba necessariamente demandare i disegni di legge per la ratifica alla Commissione speciale. Il Presidente del Senato in questo caso ha demandato a noi questo disegno di legge; perciò ritengo che la nostra Commissione possa benissimo decidere in merito.

FRANZA. Bisognerebbe conoscere anzitutto quali siano i poteri della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi; poichè si parla di ratifica, è chiaro che le attribuzioni di questa Commissione speciale sono molto limitate: approvare o respingere, perchè alternativa in caso di ratifica non può esservi. Le modifiche introdotte dalla Commissione speciale vengono a sconvolgere una situazione di fatto che si era già determinata a seguito dell'esecuzione del decreto legislativo. Non potrebbe e non può essere diversamente. Ora, la parola stessa «ratifica» impone questa interpretazione e perciò quando ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che ratifica con modificazioni, dobbiamo dire che si tratta di un disegno di legge *ex novo*, per cui siamo competenti a decidere in merito.

BUIZZA, relatore. Mi pare di poter fare una messa a punto. Il disegno di legge presentato dal Ministro dei lavori pubblici nel settembre al Senato prevedeva una delle modifiche al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, e basta. Noi abbiamo esaminato quel disegno di legge, abbiamo introdotto emendamenti e poi, così modificato, lo abbiamo trasmesso alla Camera dei deputati.

FRANZA. Nuova legge, quindi, la nostra.

BUIZZA, relatore. Nuova legge che modificava una precedente. Alla Camera dei deputati, invece, la Commissione per la ratifica dei decreti emanati durante la Costituente ha esaminato i due decreti 6 dicembre 1947, n. 1501 e 23 novembre 1946, n. 463, e li ha ratificati apportando modificazioni. Quindi, le operazioni sono due, una riguarda il disegno di legge del Ministero dei lavori pubblici che modifica il decreto del dicembre 1947, l'altra invece riguarda una ratifica. A noi la Camera dei deputati non ha più restituito il disegno di legge che le avevamo trasmesso e che modificava il decreto legislativo 6 dicembre 1947; a noi la Camera dei deputati ha inviato la ratifica

dei due decreti 6 dicembre 1947, e 23 novembre 1946, con gli emendamenti che la Commissione speciale per la ratifica vi aveva apportato.

Ora, mi pare che noi ci troviamo perciò di fronte a due provvedimenti completamente distinti, perchè la Commissione per la ratifica potrebbe ratificare l'operazione che è stata fatta dall'analoga Commissione della Camera dei deputati e noi, settima Commissione permanente, potremmo eventualmente, o per iniziativa del Ministero o per iniziativa parlamentare, apportare ancora emendamenti a quei decreti ratificati con modifiche.

Ora, vorrei richiamare la vostra attenzione su questo fatto: parecchi di noi hanno perorato a favore delle cooperative che fallivano per addebiatizzare la mancata revisione dei prezzi.

Ora, il provvedimento è stato presentato al Senato il 27 settembre 1949 e sono trascorsi sette mesi senza che esso abbia avuto alcun pratico esito; quindi, faccio presente la necessità di sollecitare un'approvazione di un provvedimento, che venga a fugare tutti i dubbi che erano sorti per quanto riguarda l'istituto della revisione dei prezzi. Ci sono stati cinque o sei provvedimenti diversi a questo riguardo. Penso perciò che sia giunto il momento di approvare un provvedimento coordinatore e chiarificatore.

GENCO. A questo proposito possiamo però invitare il Ministero a fare un unico disegno di legge in cui sia regolata tutta la materia.

BUIZZA, relatore. Si potrebbe senz'altro approvare, a mio avviso, il disegno di legge approvato già dalla Commissione speciale per per la ratifica dei decreti della Camera dei deputati con le varianti che da essa sono state introdotte. Propongo quindi che si prenda una deliberazione in questo senso.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Vorrei, dato che ormai mi pare che la questione sia stata sufficientemente discussa, chiarire esattamente la posizione. Qui non si tratta di due disegni di legge, non di due cose distinte. Qui c'è una sola cosa e cioè il disegno di legge che era stato presentato al Senato dal Ministro dei lavori pubblici recante modifiche al decreto legislativo n. 1501. Il Senato lo ha approvato con emendamenti e lo ha inviato alla Camera. La Camera lo ha ulteriormente modificato introducendo fra

l'altro questo concetto: visto che abbiamo in sede di ratifica il decreto al quale si dovrebbero apportare queste modifiche, riteniamo che si possano conglobare i due progetti, operando una ratifica con modificazioni, così come è stato fatto in molti altri casi. Quindi, è tornato al Senato sempre quel provvedimento, ma nel senso che non è più soltanto una legge che modifica il decreto legislativo n. 1501, ma lo ratifica modificandolo e ratificando contemporaneamente un altro decreto che era necessario ratificare.

Ora, a questo punto, nel momento in cui questo disegno di legge vi ritorna dalla Camera così modificato, si pone soltanto un problema: è competente la vostra Commissione permanente a ratificare, o non lo è? Questo è il problema. Se lo risolvete nel senso detto dal Presidente per cui, avendovi la Presidenza del Senato nella sua piena potestà affidato l'esame e l'approvazione di questo disegno di legge così modificato, si deve ritenere che la Presidenza ha inteso riconoscere alla 7ª Commissione anche la facoltà di ratificare, se così è, non ci sarebbe più da discutere e si potrebbe andare avanti nell'esame.

BUIZZA, *relatore*. Io faccio presente che è urgentissimo che questo disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Non soltanto per questa considerazione di urgenza, ma anche perchè a me sembra, ripeto, che la Presidenza del Senato abbia piena facoltà di demandare alla nostra Commissione l'esame e la definitiva approvazione del disegno di legge, ritengo che la Commissione possa andare avanti nell'esame di merito degli articoli del disegno di legge stesso.

FERRARI. Il disegno di legge presentato dal Ministero dei lavori pubblici e che noi abbiamo allora approvato con alcuni emendamenti è andato alla Camera con questa specifica intestazione: « Norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, recante nuove disposizioni ecc. ». Non si parlava affatto di ratifica; viceversa il disegno di legge torna a noi oggi, dopo l'esame fatto in sede di Commissione speciale alla Camera, con la particolare e precisa denominazione di ratifica, con modificazioni. Quindi la posizione, in realtà, come dicevo prima, è diversa; co-

munque, la questione va esaminata sotto un profilo concreto, sostanziale, vale a dire di merito, e poichè sono d'accordo con le considerazioni fatte dal senatore Buizza e dall'onorevole Presidente, penso che noi si debba superare la pregiudiziale, ed affrontare il problema nel merito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il passaggio agli articoli del disegno di legge in esame. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Il decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — Dopo le parole: « del presente decreto », sono inserite le parole: « per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo non superiore ad un anno ».

BUIZZA, *relatore*. L'articolo 1 del decreto 23 novembre 1946 dice: « Sino a nuova disposizione, per i lavori appaltati o concessi dal Ministro dei lavori pubblici posteriormente al 15 aprile 1946, anche se già eseguiti o in corso di esecuzione alla data di presentazione del presente decreto, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revisione per le variazioni dei prezzi intervenute successivamente alla aggiudicazione nel caso di gara, alla stipulazione del contratto nel caso di licitazione privata, alla presentazione di offerta nel caso di appalto-concorso ».

Dopo le parole « del presente decreto » si inserisce la precisazione « per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo non superiore ad un anno ».

FRANZA. Vorrei proporre un emendamento alla prima parte dell'articolo 1. Credo che la Commissione non possa approvare la formula: « Il decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, è ratificato con la seguente modificazione », ma debba usare la seguente formula: « Al decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, viene apportata la seguente modifi-

cazione». Noi non ratifichiamo nulla perchè non abbiamo questo potere.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, non possiamo riaprire una discussione che abbiamo già chiuso.

FRANZA. Sorgeranno certamente delle difficoltà, perchè noi non possiamo attribuirci poteri che non abbiamo. Siamo Commissione legislativa soltanto: legiferiamo, non ratifichiamo. Insisto pertanto perchè questo mio emendamento venga posto in votazione.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto non può essere messo ai voti, perchè precluso da precedente votazione.

GENCO. Credo che l'inciso «per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo non superiore ad un anno» sia stato introdotto appunto perchè l'anno seguente l'emanazione di questo decreto 23 novembre 1946, cioè il 6 dicembre 1947 è intervenuto il secondo decreto e quindi il primo decreto doveva vedere limitata la sua applicazione al solo periodo intermedio.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dal momento che possono nascere degli equivoci su questa materia, sarò costretto ad annoiarvi per qualche minuto per fornire alcune delucidazioni che potranno servire ad inquadrare il problema nei suoi giusti termini. La questione della revisione dei prezzi nacque nel 1937 con la legge 6 agosto 1937, n. 1896, la quale fu sostituita subito dopo, e cioè il 21 giugno 1938, con la legge n. 1296, che fu quella definitiva, che stabilì l'ammissibilità alla revisione dei prezzi contrattuali per pubblici appalti soltanto per i lavori che avessero durata superiore ad un anno. Stabiliva quella legge altresì che il calcolo delle variazioni ai fini della revisione dei prezzi doveva esser fatto per confronto dei prezzi lordi di capitolato, rifacendo l'analisi dei prezzi e introducendo le variazioni. Nel luglio 1940, già in stato di guerra, fu emanata la legge 9 luglio 1940, n. 1137, che estendeva questa facoltà di rivedibilità dei prezzi ai lavori che avessero una durata inferiore all'anno, ma superiore a sei mesi. Stabiliva però, altresì, quella legge del 1940, la sua efficacia fino al 31 dicembre 1941, perchè, evidentemente, in quel momento, i legislatori ritenevano che la guerra fosse veramente una guerra

lampo e finisse immediatamente. Senonchè la guerra non fu lampo e il 19 gennaio 1942 fu emanata una nuova legge, numero 142, che, ammettendo implicitamente la rinuncia al mito della guerra lampo, prorogava fino alla cessazione dello stato di guerra la validità della legge precedente, cioè di quella del 1940. Nel 1942 ci fu anche una legge (sia questo detto per inciso) che modificava la composizione delle Commissioni. Nel 1945, il cinque aprile, con legge numero 192, fu stabilito che la rivedibilità dei prezzi fosse consentita anche per lavori di durata inferiore a sei mesi. Quindi, mentre la legge che aveva avuto vigore sino a quel momento limitava questo beneficio soltanto ai lavori che avessero avuto durata superiore a 6 mesi, la legge del 1945 ridusse questo termine e stabilì che per tutti i lavori fosse ammissibile la introduzione della clausola della rivedibilità e introdusse una modifica nella procedura di calcolo per la revisione, stabilendo appunto che il raffronto, a fini del calcolo delle variazioni, si dovesse fare con i prezzi correnti di mercato alla data dell'aggiudicazione e non alla data della stipula del contratto.

Successivamente ancora, e cioè il 5 aprile 1946 (quindi un anno dopo), con legge numero 226, fu introdotta un'altra modificazione nel sistema di calcolo della revisione ai fini di renderla più spedita. Si consentì, con questa legge, che, invece di rifare l'analisi delle varie voci introducendo i nuovi costi unitari, si usasse il cosiddetto sistema del parametro, per cui sulla base delle variazioni di costo della mano d'opera e sulla base di una tabella di incidenze presunte della mano d'opera per le varie categorie di lavoro, si calcolava automaticamente la variazione totale ai fini della revisione dei prezzi e quindi del costo dell'opera. Si stabiliva altresì, con questa legge, la possibilità di dare alle imprese che si trovassero in queste condizioni, un acconto pari al 50 per cento del presumibile importo della revisione dei prezzi.

L'8 febbraio 1946, con legge n. 49, fu dichiarata la cessazione dello stato di guerra; a decorrere dal 15 aprile 1946, con questa dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, venivano naturalmente a perdere efficacia tutte queste leggi che vi ho elencato, le quali avevano tutte validità fino alla cessazione dello

stato di guerra e rimaneva quindi in vigore soltanto la legge originaria del 1938 la quale, ve lo ricordo per chiarezza di esposizione, consentiva la rivedibilità dei prezzi solo per lavori di durata superiore ad un anno e con una certa procedura in confronto dei prezzi lordi di capitolato e calcolo della revisione sulla base dell'analisi dei prezzi. Senonchè, successivamente, e cioè il 23 novembre 1946, con decreto legislativo n. 463, (ecco il nostro decreto legislativo), avendo il Governo di allora riconosciuto che, data la enorme variabilità dei costi che si verificava ancora in quel periodo, non era possibile ritornare puramente e semplicemente alla legge del 1938, che era notevolmente limitativa in quanto consentiva la revisione soltanto per i lavori di durata superiore ad un anno, fu ripristinata l'efficacia delle leggi che erano decadute con la cessazione dello stato di guerra e ripristinato quindi anche il metodo di calcolo con il cosiddetto parametro. Il 6 dicembre 1947, con il decreto legislativo n. 1501, che è l'altro decreto legislativo di cui ci occupiamo, si tentò di mettere un po' d'ordine in tutta questa materia, che era abbastanza complicata, che era quasi diventata una « selva selvaggia », e si stabilì che cessavano di avere efficacia tutte le leggi precedenti e si ripristinava quindi con una legge organica la facoltà della revisione dei prezzi, naturalmente senza clausola e senza limiti di tempo, salvo particolari casi, e con il sistema di calcolo analitico per confronto con l'epoca dell'offerta fatta ai fini dell'aggiudicazione e non coll'epoca del contratto, che generalmente avviene in un successivo momento. Si volle chiarire poi, all'articolo 1 di questo decreto legislativo, la posizione di tutti quei contratti per i quali erano insorti molti dubbi, in quanto erano stati stipulati e si riferivano a periodi nei quali si era avuta una carenza, diciamo, di disposizioni, appunto per le ragioni che ho già esposto: perciò i due ultimi commi dell'articolo 1 di questo decreto legislativo n. 1501 stabilivano che, per i lavori appaltati dal 15 aprile 1946 in poi, cioè dalla data di cessazione dello stato di guerra, l'Amministrazione avesse la facoltà di procedere alla revisione anche se nei contratti non era stata inclusa la clausola relativa. Si riservava però l'Amministrazione, come corrispettivo di questa concessione, la facoltà di

scegliere il metodo di calcolo che più avesse ritenuto per essa conveniente. Per i lavori, invece, appaltati prima del 15 aprile 1946, ma posteriormente al 15 maggio 1945, cioè posteriormente a quel decreto che ammetteva i contratti con durata al disotto anche dei 6 mesi, stabiliva questo articolo 1, nell'ultimo comma, che la stessa facoltà potesse essere esercitata per i contratti nei quali non era stata introdotta la clausola della rivedibilità, perchè in quel periodo era nato presso gli uffici competenti l'equivoco che non fosse necessario introdurre la clausola e questo aveva dato luogo ad osservazioni e riserve da parte della Corte dei conti che non condivideva appieno questa opinione. Naturalmente questa concessione era anche subordinata al giudizio dell'Amministrazione, che cioè la revisione fosse compatibile con le condizioni del contratto; in altri termini, che il contratto non avesse escluso esplicitamente la facoltà di revisione, cosa che era avvenuta, per esempio, per certi contratti nei quali, appunto in vista di questa mancanza di facoltà di revisione, erano stati fatti dei prezzi più favorevoli per l'appaltatore.

È facile comprendere che, in queste particolari condizioni, la materia si presentava abbastanza imbrogliata e complessa, tanto da dar luogo a moltissime controversie interpretative con gli organi di controllo in sede di applicazione. Ecco la ragione per la quale fu presentato quel disegno intitolato « Norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, recante nuove disposizioni, ecc. », che tendeva a chiarire e non a modificare. Venuto al Senato quel disegno di legge, la vostra Commissione non fu dell'opinione di limitarsi soltanto a precisare e a chiarire, in modo che fossero eliminati tutti i dubbi e i contrasti riguardanti l'applicazione, ma introdusse una effettiva, sostanziale e notevolissima modificazione, che il Ministero non poteva accettare e contro la quale alla Camera si è battuto perchè fosse respinta. Il Senato infatti aveva stabilito che « per i lavori appaltati, concessi o comunque affidati a partire dal 15 aprile 1946, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla revisione, anche se nei contratti relativi non è stata inclusa la clausola della rivedibilità, adottando le norme contenute nel presente decreto », cioè nel decreto n. 1501. Ora, i

lavori affidati dopo il 15 aprile 1946, cioè dopo la cessazione dello stato di guerra, possono dividersi in 2 gruppi, e, cioè, un gruppo per il quale vigeva la legge del 1938, perchè nel 1946, cessate tutte le altre leggi, era rimasta in vigore soltanto quella del 1938 e quindi i contratti che prevedevano una durata di lavori superiore ad un anno sottostavano alla legge del 1938 ed avevano un certo trattamento sul quale non si poteva discutere perchè era quello e non poteva essere che quello — e un altro gruppo, viceversa, di lavori, la cui durata era prevista inferiore all'anno, per i quali la clausola della rivedibilità non era inserita, e non poteva esserlo perchè nessuna legge lo consentiva, e per i quali contratti invece il decreto n. 1501 che stiamo discutendo provvedeva a consentire in sanatoria — in un certo senso — la possibilità della concessione della rivedibilità dei prezzi, ma subordinata a quella tale facoltà di scelta dell'Amministrazione, tra i due sistemi, del più conveniente per l'Amministrazione stessa. Ecco la ragione principale, quindi, per la quale il Ministero non è stato d'avviso di introdurre quella modifica, anche perchè con la formulazione che era stata data dal Senato si sarebbe arrivati ad una serie di assurdi e cioè mentre, per esempio, una parte di contratti, come vi dicevo, doveva essere trattata secondo le norme della legge del 1938, una altra parte di contratti sarebbe stata trattata con le norme di questo ultimo decreto, il quale, evidentemente, in molti casi poteva essere notevolmente più favorevole. Quindi, si sarebbe creata una sperequazione grave dando un trattamento migliore proprio a quei contratti per i quali invece la rivedibilità non era consentita e per i quali la rivedibilità, con il decreto n. 1501, veniva, diciamo così, graziosamente concessa.

Questa è la parte più importante del disegno di legge. Le altre modifiche non hanno trovato da parte della Camera dei deputati e del Ministero gravi difficoltà. In ogni modo, si è ritenuto opportuno, appunto in sede di approvazione del disegno di legge alla Camera dei deputati, non solo di farlo contemporaneamente alla ratifica, per cui si è naturalmente presentata anche la necessità della ratifica del decreto n. 463 che sarebbe rimasto non ratificato, ma di cogliere l'occasione per

mettere definitivamente, se possibile, ordine in questa materia, rifacendo e modificando, specialmente per quanto riguarda i due ultimi commi, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 1501, cercando di chiarificare completamente periodo per periodo, in modo che non potessero più nascere assolutamente dei dubbi. In altri termini, non si è fatto niente di nuovo, ma si è soltanto sviluppata la materia dei due ultimi commi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 1501 in un lungo elaborato che, a mio avviso, riesce finalmente ad ottenere quella definitiva chiarificazione, che si proponeva.

Esaminiamo l'articolo 2 del disegno di legge attualmente sottoposto all'esame di questa Commissione. Esso dice:

« Il decreto legislativo 6 dicembre 1947, numero 1501, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Gli ultimi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« Per i lavori appaltati, concessi o comunque affidati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, la revisione dei prezzi è regolata come segue:

1° per i lavori appaltati prima del 15 maggio 1945, l'Amministrazione conserva la facoltà di procedere alla revisione in base alle leggi anteriori ed in conformità agli eventuali patti contrattuali ».

Fermiamoci per ora qui.

La disposizione di questo numero 1 potrebbe anche essere ritenuta superflua, senonchè è avvenuto che il decreto n. 1501 all'articolo 10 stabilisce precisamente: « Salvo quanto dispone il precedente articolo 1, il regio decreto legge 21 giugno 1938, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392 e successive modificazioni, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 226, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 novembre 1946, n. 463, cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

La Corte dei conti a questo proposito ha dato, in qualche caso, una curiosa interpretazione a questo articolo 10, che non ha, a mio avviso alcun carattere eccezionale in quanto, poichè il decreto n. 1501 regola di nuovo tutta la materia, è evidente che debbono intendersi

abrogati tutti i provvedimenti precedenti, ma solo a partire dall'entrata in vigore della nuova legge. Viceversa la Corte dei conti ha affermato che, dato che i decreti precedenti cessano di avere efficacia, tutte le revisioni che si riferiscono a contratti stipulati sotto il loro imperio, ma che non siano stati definiti, non possono più essere effettuate. Per ovviare a questa obiezione, si è incluso questo primo comma.

Il secondo punto dell'articolo 2 poi è così formulato:

« 2° per i lavori appaltati tra il 15 maggio 1945 ed il 15 aprile 1946, se nei contratti relativi è inserita la clausola della rivedibilità, l'Amministrazione conserva la facoltà di procedere alla revisione in base alle leggi vigenti al momento della stipulazione del contratto. Se invece nei contratti relativi non è inserita la clausola della rivedibilità, l'Amministrazione ha facoltà di concedere la revisione purchè, a suo giudizio, questa sia compatibile con le condizioni particolari del contratto ».

Si sono voluti escludere con questo comma quei contratti le cui condizioni particolari escludessero appunto in maniera evidente la possibilità di revisione; tuttavia, come notate, questo giudizio della Amministrazione è un giudizio non insindacabile, ma suscettibile di impugnativa. E continua il comma:

« In tal caso alla revisione stessa l'Amministrazione può procedere, a suo insindacabile giudizio, in base alle leggi vigenti al momento della stipulazione del contratto oppure in base ai precedenti commi ».

In altri termini, si stabilisce che, per i contratti stipulati nel periodo intercorrente tra il 15 maggio 1945 e il 15 aprile 1946, debbono essere fatti due apprezzamenti da parte dell'Amministrazione: il primo per vedere se sia da consentirsi o meno la revisione dei prezzi, il secondo, nel caso in cui l'Amministrazione riconosca di poter concedere la revisione, per scegliere insindacabilmente il metodo secondo essa più conveniente per la revisione stessa.

L'articolo, contemplando un terzo caso, prosegue: « 3° per i lavori appaltati dopo il 15 aprile 1946, per la cui esecuzione è previsto un periodo

di tempo superiore ad un anno, l'Amministrazione, se nei contratti relativi è inserita la clausola della rivedibilità, ha facoltà di procedere alla revisione in base al regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392. La stessa facoltà può essere esercitata per i lavori per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo superiore ad un anno, appaltati con contratti nei quali non è inserita la clausola della rivedibilità, purchè, a giudizio dell'Amministrazione, la revisione sia compatibile con le condizioni particolari del contratto ».

Vi sono quindi due gruppi di contratti, entrambi superiori ad un anno; il primo comprende i contratti in cui era stata inserita la clausola, ed il secondo quelli in cui, per errore, non era stata inserita, ai quali anche si provvede purchè, a giudizio dell'Amministrazione, la revisione sia compatibile con le condizioni particolari del contratto.

Si è voluto cioè stabilire che si concederà la revisione soltanto in quei casi in cui, per equivoco, non è avvenuta l'inserzione della clausola della rivedibilità, ma non in quei casi in cui la non inserzione è stata deliberatamente voluta per escludere la possibilità della revisione.

Infine, quarto ed ultimo caso, il testo del disegno di legge dice:

« 4° per i lavori appaltati nello stesso periodo di cui al precedente n. 3, per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo non superiore all'anno, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revisione, anche se nei contratti relativi non è inserita la clausola della rivedibilità, procedendo:

a) per i lavori appaltati dal Ministero dei lavori pubblici in base al decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463;

b) per i lavori appaltati da altre Amministrazioni, a giudizio insindacabile di queste, in base al decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, oppure in base ai precedenti commi ».

Dopo il 15 aprile 1946, essendo estinte tutte le leggi precedenti, salvo quella del 1938, ed essendo quindi rimasta la facoltà di procedere alla revisione soltanto per lavori di durata superiore ad un anno, per un certo periodo i lavori di durata inferiore ad un anno non usu-

fruirono della possibilità di revisione. Fu promulgato in seguito il decreto legislativo n. 463, il quale ripristinò la possibilità di revisione per questi ultimi lavori, prevedendo anche un effetto retroattivo della disposizione, a favore però dei soli lavori dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici, per cui rimasero in condizioni di inferiorità i contratti riguardanti lavori appaltati da altre Amministrazioni.

Ma vi era di più. Mentre dai lavori preparatori e dall'espressa intenzione dei legislatori risultava che il decreto dovesse riferirsi ai contratti di durata inferiore all'anno, così non appariva esplicitamente dall'articolo 1 del decreto stesso. Ecco pertanto la ragione per cui, ratificando detto decreto, si sente il bisogno di chiarire — senza peraltro introdurre nulla di sostanzialmente nuovo — che la norma si riferisce soltanto a quei lavori, la cui esecuzione è prevista di durata inferiore all'anno.

Naturalmente si fa distinzione fra lavori appaltati dal Ministero dei lavori pubblici e lavori appaltati da altre Amministrazioni, poichè — come ho già detto — il decreto 463, mentre sistemava, sia pure imperfettamente, la materia nei confronti del Ministero dei lavori pubblici, trascurava di regolare la materia nei riguardi delle altre Amministrazioni, le quali, in quel periodo, avevano stipulato contratti, alcuni dei quali meritevoli di essere ammessi alla revisione dei prezzi ed altri no, in quanto, mancando appunto una regolamentazione, si era in quei contratti largheggiato nei prezzi e nelle condizioni al fine di compensare l'onere gravissimo del rischio della variabilità dei prezzi. Di qui la necessità, nell'organare la materia, di lasciare al giudizio insindacabile delle Amministrazioni di decidere se la revisione debba essere consentita o meno.

Queste le modifiche sostanziali, con cui si spera di rimettere un po' di ordine nel groviglio di disposizioni, che sono venute esponendo.

Le altre modifiche risultanti dal testo trasmessovi dalla Camera dei deputati non mutano praticamente il testo approvato da questa Commissione, quando il disegno di legge fu discusso la prima volta. La Camera si è limitata ad elevare da 6 mesi ad un anno il periodo di tempo oltre il quale automaticamente cadranno gli interessi legali in caso di ritardata revisione dei prezzi. Tale elevazione dei ter-

mini è stata chiesta, come è facile immaginare, dal Ministero, non perchè non sia obiettivamente giusto corrispondere gli interessi in caso di ritardo, ma per evidenti ragioni di ordine pratico, al fine di sollevare da un troppo pressante lavoro gli uffici ed anche perchè, data la complessità e, diciamo pure, l'opinabilità della materia riguardante la revisione dei prezzi, non si ritiene in fondo che sia gran male di concedere un anno di respiro a chi deve procedere alla revisione.

La Camera ha poi accolto il comma che stabilisce la precedenza delle cooperative. Per la verità io non avrei ritenuto necessaria questa disposizione, perchè le cooperative già di fatto hanno la precedenza. Vi è, infatti, una circolare del Ministero dei lavori pubblici, in data 16 febbraio, che lo prescrive tassativamente e tornare sull'argomento con una norma piuttosto generica, la quale parla di precedenza pura e semplice, mentre detta circolare stabilisce dei termini precisi per la revisione dei prezzi nei confronti delle cooperative, mi sembrava inutile e controproducente agli effetti dell'osservanza della disposizione da parte degli uffici competenti. Qualche ufficio avrebbe potuto ritenere che la norma legislativa, anzichè integrare, tendesse a sostituirsi alla norma amministrativa, e avrebbe pertanto potuto credere suo dovere di attenersi ad una precedenza generica, quella appunto di cui parla il testo del comma, col risultato di non osservare i termini tassativi fissati dalla circolare.

Tuttavia la Camera, rendendosi conto di queste mie preoccupazioni, ha ritenuto di poter salvare la sostanza della circolare medesima, adottando la seguente formula: « Le cooperative di lavoro avranno la precedenza sia per la revisione dei prezzi, sia per la corresponsione degli accenti, secondo norme che saranno determinate dalla Amministrazione ». Parlando di norme determinate dall'Amministrazione, ci si volle evidentemente riferire alla più volte citata circolare.

Ultima modificazione approvata dalla Camera dei deputati al testo del Senato è stata quella di sopprimere l'emendamento al 3º comma dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 1501. La vostra Commissione aveva sostituito tale comma con il seguente: « Le decisioni

sono valide se prese con l'intervento di due terzi dei componenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente ».

Il comma fa riferimento alle decisioni da prendersi dalla Commissione dei ricorsi, le quali, secondo il testo originario del decreto, erano valide se prese colla presenza di tre quarti dei componenti. Tale quota di presenza era giustificata da ragioni aritmetiche, essendo la Commissione composta di 16 membri. Adottando la quota di due terzi potrebbero sorgere dubbi sull'arrotondamento in più o in meno della cifra valida a determinare la maggioranza. Si è pensato allora da parte della Camera dei deputati che fosse opportuno ritornare al decreto legislativo originario.

E con ciò io ho terminato. Noi speriamo che la legislazione sulla revisione dei prezzi così modificata, determini un definitivo assestamento della materia ed eviti finalmente quella serie di dubbi di interpretazione, cui dava luogo le congerie di provvedimenti isolati finora esistenti.

TROIANO. Vorrei far notare che, mantenendo il testo approvato dalla Camera per l'articolo 1 del decreto legislativo 6 dicembre 1947, che lascia facoltà all'Amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi in base alle leggi anteriori per i lavori appaltati prima del 15 maggio 1945, vale a dire per i lavori eseguiti durante la guerra e, in grande maggioranza, sotto il fascismo, noi veniamo, in realtà, a favorire i grandi appaltatori, i quali possono, con tale criterio, rivendicare i diritti un tempo loro riconosciuti, mentre i piccoli appaltatori e le cooperative create dopo il 1945, anziché essere favorite, verrebbero ad essere danneggiate. A mio avviso occorrerebbe non solo precisare nel testo una precedenza generica delle cooperative, ma anche stabilire che i lavori antecedenti al 1945 debbano essere accantonati, almeno per il primo periodo di attuazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Premetto che con il presente disegno di legge non si innova, ma si riordina una materia già precedentemente regolata. Colle modificazioni al decreto legislativo 6 dicembre 1947 si tende quindi semplicemente a chiarire l'applicazione e l'interpretazione del decreto stesso. Pertanto la facoltà di revisione per i lavori eseguiti antecedentemente al 1945 esiste già e non siamo noi oggi a crearla.

Per quanto riguarda in particolare le cooperative, se con la formula adottata dal Senato si dava una precedenza generica alle cooperative stesse, la quale, appunto perchè generica, sarebbe rimasta inefficace, con l'aggiunta apportata dalla Camera dei deputati, per cui si prescrive che la precedenza deve essere concessa secondo norme determinate dall'Amministrazione, si dà invece reale efficacia a tale disposizione. Vi ho già dichiarato formalmente che il Ministero ha già emanato tali norme le quali, riconfermate in sede legislativa, acquistano coll'approvazione del disegno di legge un valore ben maggiore di quello che loro deriva dall'essere contenute in una circolare.

Credo che sia bene che io legga tale circolare. Come ho già detto, essa porta la data del 16 gennaio 1949:

« Entro lo stesso termine stabilito per la nomina dei collaudatori, cioè entro quattro mesi dall'ultimazione dei lavori, dovrà espletarsi la pratica riflettente la revisione definitiva dei prezzi. Riguardo alla revisione in corso essa dovrà, in quanto ammissibile, effettuarsi entro due mesi dalla richiesta dell'ente cooperativo. Riguardo infine ai pagamenti afferenti alla revisione in corso dovrà osservarsi lo stesso termine di 15 giorni, come sopra stabilito, quale intervallo massimo fra il rilascio del certificato di pagamento e l'emissione del mandato ».

Mi pare che in questi termini, poichè si viene a dare a tale disposizione maggiore vigore, confortandola con una norma legislativa, il problema possa ritenersi risolto.

GENCO. Il Ministro si è mai accertato del modo con il quale tali disposizioni vengono osservate? Qui noi purtroppo stiamo facendo dell'accademia e perdiamo il contatto colla realtà quotidiana. Si è parlato di sei mesi, di un anno; ma io vi dico che vi sono cooperative, vi sono imprese, che hanno terminato i lavori da 5 anni e non riescono ad ottenere il collaudo per il pagamento. A mio avviso, piuttosto che porre dei limiti di tempo, occorre prescrivere delle sanzioni per i responsabili dei ritardi.

Il responsabile del ritardo paga dopo un anno gli interessi legali? Ma io vi dico: dopo due anni dovete fargli pagare il 10 per cento, dopo tre anni il quindici per cento e dovrete farglielo pagare sul serio.

Perchè la verità è questa — e l'ho detto anche parlando in sede di discussione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici — che molte cooperative, molte imprese sono fallite. Ed allora, vogliamo continuare su questa strada? Metodo analitico, metodo parametrico, leggi a sinistra e leggi a destra: ad un certo momento si finirà col non capire più niente. La legge deve essere unica, semplice e chiarificatrice.

Io vi posso citare dei casi nei quali la revisione è stata negativa, dopo che il funzionario ha perduto sei mesi per procedervi, e ciò in un periodo in cui gli aumenti del costo del materiale erano vertiginosi, così come quelli della mano d'opera. Ed altre imprese, nello stesso tempo, avendo eseguito i medesimi lavori, hanno ottenuto una revisione positiva.

Concludendo, per quanto sopra ho rilevato, dichiaro di astenermi dalla votazione.

FERRARI. L'onorevole Sottosegretario ha dichiarato che, a suo parere, l'aggiunta da noi apportata in favore delle cooperative era inutile, nel senso che già esistevano disposizioni in materia, emanate per mezzo di circolare dal Ministero dei lavori pubblici. Io non sono dell'avviso dell'onorevole Sottosegretario.

Credo che la circolare non abbia un preciso valore normativo e pertanto ritengo che sia stata opportuna l'aggiunta fatta dal Senato al decreto legislativo. La Camera ha ulteriormente modificato il nostro comma, stabilendo che la precedenza sarà accordata secondo norme da determinarsi da parte dell'Amministrazione. Se bene ho capito, queste norme, precisate da una circolare ministeriale, valgono, almeno fino a questo momento, per i lavori in corso.

Vorrei chiedere ora se, dando forza di legge alla circolare medesima, le norme in essa contenute si riferiranno anche ai lavori passati, vale a dire a tutti i lavori contemplati nel nostro disegno di legge. Se così non fosse, dovrei sollevare delle eccezioni sul testo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Rispondo innanzi tutto al senatore Genco, facendogli rilevare che, evidentemente, le leggi, le disposizioni e le circolari sono fatte per essere osservate. Se qualche ufficio, qualche funzionario non le osserva, è la parte interessata che deve far presente a chi di dovere questa inosservanza. Io posso

assicurare il senatore Genco che in tal senso ho preso i dovuti accordi con la Lega e con la Confederazione delle cooperative, le quali non hanno potuto non riconoscere di essere esse stesse le più interessate ad intervenire e a segnalare tutti i casi di inosservanza al Ministero, affinché questo possa intervenire nella maniera più rigorosa nei confronti dei funzionari colpevoli.

Per quanto riguarda poi il sistema degli interessi a scalare, esso non può evidentemente essere accettato dal Ministero, perchè rappresenterebbe addirittura una enormità. Noi dobbiamo, di principio, ritenere che le pratiche si svolgano nei termini prefissati. Le norme esistono, e siamo d'accordo sulla necessità di punire chi non le osserva. Ma che si introduca un concetto così empirico ed anormale quale quello della progressività degli interessi, non è assolutamente accettabile ed andrebbe anche contro la legge sulla contabilità dello Stato.

Voglio inoltre dichiarare al senatore Genco, una volta per tutte — e mi sia consentito dalla Commissione — che la materia della revisione, fortunatamente, da un paio di anni è passata di moda, stante la stabilizzazione dei costi. Ormai di revisione non si parla più e speriamo che non se ne parli nemmeno per il futuro. Ma se la questione dovesse riaffacciarsi, io vi dico che il primo a riconoscere e porre il problema di una diversa regolamentazione della materia sarei proprio io. Riconosco infatti che, così come è regolamentata, la materia non risponde pienamente alle necessità, poichè la revisione si risolve sempre in un affare per i costruttori. Tale è la verità e ve lo afferma un ex-costruttore. Poichè, fra le altre cose, mentre lo spirito che informa il concetto di revisione sarebbe quello di un rimborso delle maggiori spese una volta oltrepassata una linea contrattuale ammissibile, praticamente, facendo i conti, ci si accorge che tale sistema porta ad una conclusione addirittura aberrante, vale a dire, che, quanto più forte e notevole è la variazione dei prezzi, tanto più il costruttore ripristina automaticamente il beneficio che avrebbe dovuto perdere secondo l'alea contrattuale.

Per quel che concerne l'osservazione fatta dal senatore Ferrari, devo riconoscerne la

fondatezza. È evidente però che noi non possiamo con questa legge complicare ulteriormente le cose per quel che riguarda le cooperative di più antica data e pertanto più sofferenti. Il Ministero dei lavori pubblici, nel dare queste disposizioni, di cui fa cenno il comma modificato dalla Camera dei deputati, stabilirà logicamente che gli uffici eliminino innanzitutto gli arretrati, dando loro precedenza assoluta, e si occupino solo in seguito dei contratti stipulati o da stipularsi dopo l'emanazione della norma.

Mi sembra che tale mia dichiarazione possa bastare. Del resto nei confronti delle cooperative il lavoro arretrato esistente non è molto notevole.

FERRARI. Prendo atto delle precise dichiarazioni fatte dal Sottosegretario di Stato, per le quali si intende che per l'arretrato le cooperative hanno (e questa era l'intenzione della Commissione quando ha adottato questa modifica aggiuntiva) la precedenza su tutti, sia nella revisione, sia nel pagamento; per i lavori in corso hanno quelle precedenze o quelle modalità che sono stabilite dalle norme che sono state richiamate.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno fa altre osservazioni, passiamo alla votazione, nel testo e con il titolo della Camera dei deputati, degli articoli di questo disegno di legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — Dopo le parole: « del presente decreto », sono inserite le parole: « per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo non superiore ad un anno ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Il decreto legislativo 6 dicembre 1947, numero 1501, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Gli ultimi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« Per i lavori appaltati, concessi o comunque affidati anteriormente all'entrata in vigore del

presente decreto, la revisione dei prezzi è regolata come segue:

1° per i lavori appaltati prima del 15 maggio 1945, l'Amministrazione conserva la facoltà di procedere alla revisione in base alle leggi anteriori ed in conformità agli eventuali patti contrattuali;

2° per i lavori appaltati tra il 15 maggio 1945 ed il 15 aprile 1946, se nei contratti relativi è inserita la clausola della rivedibilità, l'Amministrazione conserva la facoltà di procedere alla revisione in base alle leggi vigenti al momento della stipulazione del contratto. Se invece nei contratti relativi non è inserita la clausola della rivedibilità, l'Amministrazione ha facoltà di concedere la revisione purchè, a suo giudizio, questa sia compatibile con le condizioni particolari del contratto. In tal caso alla revisione stessa l'Amministrazione può procedere, a suo insindacabile giudizio, in base alle leggi vigenti al momento della stipulazione del contratto oppure in base ai precedenti commi;

3° per i lavori appaltati dopo il 15 aprile 1946, per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo superiore ad un anno, l'Amministrazione, se nei contratti relativi è inserita la clausola della rivedibilità, ha facoltà di procedere alla revisione in base al regio decreto 21 giugno 1938, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392. La stessa facoltà può essere esercitata per i lavori per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo superiore ad un anno, appaltati con contratti nei quali non è inserita la clausola della rivedibilità, purchè, a giudizio dell'Amministrazione, la revisione sia compatibile con le condizioni particolari del contratto;

4° per i lavori appaltati nello stesso periodo di cui al precedente n. 3, per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo non superiore all'anno, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revisione, anche se nei contratti relativi non è inserita la clausola della rivedibilità, procedendo.

a) per i lavori appaltati dal Ministero dei lavori pubblici, in base al decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463;

b) per i lavori appaltati da altre Amministrazioni, a giudizio insindacabile di queste, in base al decreto legislativo 23 novembre

1946, n. 463, oppure in base ai precedenti commi.

« Qualora alla determinazione dell'importo revisionale si proceda in base ad analisi tipo con calcolazione percentuale, l'Amministrazione può determinare la variazione complessiva della spesa operando soltanto su una parte dei prezzi unitari, purchè l'importo considerato non sia inferiore al 75 per cento del totale e si possa presumere che i restanti prezzi unitari abbiano subito la stessa variazione percentuale determinata per la maggiore aliquota esaminata ».

Art. 2. — È aggiunto il seguente comma:

« Ove ritenga di dover procedere alla revisione dei prezzi in diminuzione, l'Amministrazione ne dà notizia all'impresa prima che siano approvati gli atti di collaudo ».

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« E in facoltà dell'Amministrazione di concedere, sia in corso di esecuzione che a lavori ultimati, acconti sulle somme che prevedibilmente possano spettare agli appaltatori e concessionari in dipendenza della revisione.

« Gli acconti non potranno essere superiori al 50 per cento delle somme predette, qualora le medesime siano state determinate sommariamente. Tale misura potrà essere elevata sino all'85 per cento qualora dette somme siano state esattamente determinate in base alle effettive variazioni dei prezzi ovvero in base a percentuale di variazioni ricavate nel modo anzidetto per un precedente periodo contrattuale e risulti che nei periodi successivi i prezzi correnti di mercato non siano diminuiti.

« Nel caso di diminuzione dei prezzi è in facoltà dell'Amministrazione di operare, in corso di esecuzione dei lavori, detrazioni provvisorie in base alle percentuali di diminuzione accertate, salvo conguaglio a lavori ultimati.

« Dopo un anno dall'approvazione degli atti di collaudo decorreranno gli interessi legali a favore dell'impresa sull'importo dovuto per la revisione dei prezzi.

« Le cooperative di lavoro avranno la precedenza sia per la revisione dei prezzi, sia per la corresponsione degli acconti, secondo norme che saranno determinate dall'Amministrazione ».

Art. 4. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Contro le determinazioni con le quali la Amministrazione nega o accorda parzialmente la revisione in aumento o dispone la revisione in diminuzione è ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti ».

Art. 6. — È sostituito dal seguente:

« Le precedenti norme non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, nonchè dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui agli Istituti autonomi per le case popolari per far fronte al disavanzo di gestione per l'esercizio 1947-48 » (N. 960).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui agli Istituti autonomi per le case popolari per far fronte al disavanzo di gestione per l'esercizio 1947-48 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borromeo.

BORROMEO, *relatore*. In occasione di questo disegno di legge si potrebbero fare non poche osservazioni sul funzionamento e l'attività svolta dai vari Istituti autonomi per le case popolari. Dato però il carattere di urgenza di questo disegno di legge, non è il caso di dilungarsi in discussioni di portata generale.

Gli Istituti per le case popolari, non avendo visto approvato soprattutto il nuovo complesso di norme per i canoni, si trovano in una situazione finanziaria molto grave e quindi hanno chiesto di poter attingere nuovamente con mutui alla Cassa depositi e prestiti, alla quale già hanno attinto nel passato, quanto fu di-

sposto, nel 1947, che si potessero contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino alla concorrenza di lire 685.000.000. Con questo disegno di legge si stabiliscono norme per nuovi mutui fino alla concorrenza di altri 500 milioni, che non rappresentano certo una somma molto notevole, ove si consideri la presente situazione degli Istituti stessi.

Rinviando perciò ad altra occasione l'esame più dettagliato dell'attività degli Istituti autonomi per le case popolari, su cui, ripeto, ci sarebbe molto da dire, potremmo senz'altro approvare il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dei singoli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui sino alla concorrenza di lire 500.000.000 agli Istituti autonomi per le case popolari, per far fronte al disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1947-48.

Detti mutui, da ammortizzare in quaranta annualità costanti, sono concessi nella misura da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, sulla scorta del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di amministrazione degli Istituti stessi.

Gli interessi relativi sono calcolati al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

(È approvato).

Art. 2.

L'ammortamento decorre dal 1° gennaio successivo all'erogazione del mutuo.

(È approvato).

Art. 3.

Lo Stato garantisce l'ammortamento dei mutui.

Ove gli Istituti mutuatari o taluno di essi non siano in grado di soddisfare il debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza obbligo di preventiva escussione dei debitori, darà comunicazione dell'inadempienza

al Ministero del tesoro, che provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti degli Istituti.

In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sarà inoltre iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o più stabili di proprietà degli Istituti, che offrano adeguata garanzia.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Imputazione degli impegni di spesa per l'applicazione dell'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sul limite di impegno fissato con l'articolo 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785** » (N. 961).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Imputazione degli impegni di spesa per l'applicazione dell'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sul limite di impegno fissato con l'articolo 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Corbellini.

CORBELLINI, *relatore*. Il provvedimento in esame è determinato da una omissione di uno stanziamento previsto in una legge che non è stata ancora resa operante nel corrente esercizio finanziario. Si tratta precisamente di operare l'inserimento all'articolo 5, n. 3 della legge 31 ottobre 1949, n. 785, che approva lo

stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50. Credo che nessuno abbia da fare obiezioni a questo riguardo e propongo perciò di approvare questo disegno di legge, considerando il suo carattere di assoluta urgenza, perchè modifica la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il corrente esercizio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge che è così formulato:

Articolo unico.

All'articolo 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè per la concessione ad Istituti autonomi per case popolari ed a Comuni del contributo costante per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ».

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,50.